



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-812/19 11/03/2021	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial c. Skatteverket	Settima	Rinvio pregiudiziale	SE	Ultima istanza	SI	/	/	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 11 – Gruppo IVA Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi
Classificazione									
Diritto secondario- Imposte indirette- IVA									
Questione pregiudiziale									
«Se una succursale svedese di una banca stabilita in un altro Stato membro costituisca un soggetto passivo indipendente in una situazione in cui la sede principale fornisce servizi alla succursale e ne imputa i costi alla succursale, qualora la sede principale faccia parte di un gruppo IVA nell'altro Stato membro, mentre la succursale svedese non fa parte di alcun gruppo IVA svedese».									
Dispositivo									
L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.									
Nota redazionale									
La sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-812/19 fornisce importanti indicazioni in materia di soggettività passiva IVA nell'ambito dei rapporti fra sede principale e succursale, allorché una delle due formi parte di un gruppo IVA. La controversia da cui trae origine il rinvio pregiudiziale vede contrapposti la Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, filiale svedese del gruppo Danske, contro l'amministrazione finanziaria svedese. La succursale svedese aveva presentato un interpello alla Commissione Tributaria per comprendere se dovesse considerarsi come soggetto IVA distinto rispetto alla sede principale, in ragione dell'appartenenza di quest'ultima ad un gruppo Iva. Altresì, riteneva opportuno chiarire il trattamento da attribuire alle prestazioni di servizi forniti dal gruppo Iva, ossia se in relazione alle stesse dovesse versare l'IVA in Svezia in quanto destinataria dei servizi. A seguito della conferma da parte della Commissione tributaria della distinta soggettività passiva e dell'impossibilità di considerare le prestazioni intercorse fra la sede principale e la filiale svedese come non imponibili, la succursale svedese presentava ricorso dinanzi alla Corte Suprema amministrativa di Svezia. Secondo il giudice del rinvio, occorre chiarire se la succursale svedese potesse considerarsi come facente parte di un unico soggetto passivo insieme con la sede principale danese, pur facendo parte quest'ultima di un gruppo iva o se quest'ultima circostanza determinasse la totale separazione fra sede principale e filiale. La decisione, in un senso o nell'altro, avrebbe influenzato anche la considerazione dei servizi resi fra le stesse. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha fatto applicazione dell'art. 11 della Direttiva Iva, disciplinante la possibilità che soggetti stabiliti nel territorio dello stesso Stato Membro, giuridicamente indipendenti ma vincolati fra di loro da rapporti economici, finanziari ed organizzativi siano considerati come unico soggetto passivo. Ha sottolineato, in primo luogo, la limitazione di ordine territoriale contenuta nell'art. 11 dovendo i soggetti passivi essere stabiliti tutti nel territorio dello stesso Stato Membro per poter formare parte di un gruppo IVA. Solo in tal caso, potrebbero sottoscrivere un'unica dichiarazione IVA ed essere riconosciuti come unico soggetto nei rapporti coi terzi. Secondo la Corte, l'appartenenza di una sede principale ad un gruppo IVA incide anche sui rapporti con eventuali succursali situate in Stati Membri diversi, giacché in tale caso l'assimilazione ad un unico soggetto passivo determina l'imponibilità delle operazioni intercorse fra le stesse, dovendosi considerare come rese dal gruppo IVA e non dalla singola entità facente parte del gruppo (sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C 7/13, EU:C:2014:2225, punto 32). Sebbene un gruppo IVA rilevi solo nello Stato Membro in cui è costituito, lo stesso dovrà esser considerato come unico soggetto anche in distinti Stati Membri allorché sia necessario valutare la situazione tributaria di una succursale ivi stabilita. Sarebbe inoltre contrario al principio di neutralità fiscale, assicurare il medesimo trattamento fiscale alle operazioni intercorse fra una sede principale e la sua succursale e quelle intercorse fra quest'ultima e il gruppo IVA di cui formi parte la sede principale (sentenza 11 giugno 1998, causa C-283/95, Fischer, Racc. pag. I-3369, punti 21-27).									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									